

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 3-2689

Disciplinari d'uso per le aree addestrative terrestri, marittime, aeree - art. 322, commi 6 e 7, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Approvazione.

La presente deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 3 novembre 2011 priva degli allegati. Si ripubblica la medesima in modo integrale. (ndr)

A relazione del Presidente Cota:

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” all’art. 322 (Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari) stabilisce che in ogni regione venga costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Il Comitato, composto da rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero dell’economia e finanze e da rappresentanti dell’Amministrazione regionale, è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco per la definizione delle località, del tempo e delle modalità di svolgimento delle stesse e deve definire le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni , utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Per l’utilizzo delle aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, art. 322 – commi 6 e 7 – prevede che si stipulino disciplinari d’uso fra l’Autorità militare e la Regione nel cui territorio siano presenti i poligoni militari, così come regolamentato dall’art. 429, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.

Considerato che nella Regione Piemonte sono attualmente attivi i seguenti poligoni militari

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - Pian Madoro | nel territorio del Comune di Limone Piemonte |
| - Val Thuras Rhuilles | nel territorio del Comune di Cesana Torinese |
| - Monte Castello di Quarzina | nel territorio del Comune di Ormea |
| - Col Maurin | nel territorio del Comune di Acceglio |
| - Gad | nel territorio del Comune di Oulx |
| - Candelo Massazza | nel territorio dei Comuni di Candelo, Benna, Cossato, Massazza, |
| Mottalciata e Villanova Biellese | |
| - Tavernette | nel territorio dei Comuni di Cantalupa e Cumiana |
| - Caserma Gen. Dalla Chiesa | nel territorio del Comune di Fossano |
| - Salmour | nel territorio del Comune di Fossano |
| - Cascina Galdina | nel territorio del Comune di Cameri |
| - Baudenasca | nel territorio del Comune di Pinerolo |
| - Pian dell’Alpe | nel territorio del Comune di Usseaux; |

visto in particolare il comma 7, art. 322, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

considerato che i disciplinari d'uso in questione hanno durata quinquennale e che pertanto quelli sottoscritti nell'anno 2006, di durata quinquennale anch'essi, sono scaduti e si rende necessario provvedere al loro rinnovo;

contattate le Amministrazioni comunali interessate;

vista la corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione comunale di Usseaux in merito al poligono di Pian dell'Alpe, per cui si rende necessario un approfondimento;

preso atto di quanto deliberato dal Comitato misto paritetico in data 11 maggio 2011;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 la stipula tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione Militare dei disciplinari d'uso relativi ai seguenti poligoni militari:

Pian Madoro, Val Thuras – Rhuilles, Monte Castello Quarzina, Col Maurin, Gad, Candelo Massazza, Tavernette, Caserma Gen. Dalla Chiesa, Salmour, Cascina Galdina, Baudenasca;

- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del disciplinare d'uso del poligono di Pian dell'Alpe.

Tali disciplinari (allegati n. 1-11 che fanno parte integrante della presente deliberazione) saranno sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale o da Assessore all'uopo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Allegato n.1



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
PIAN MADORO***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"PIAN MADORO"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"PIAN MADORO"** sito nel Comune di **LIMONE PIEMONTE (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"PIAN MADORO"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**PIAN MADORO**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale e a quella Comunale di **LIMONE PIEMONTE (CN)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **50 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **5 giorni feriali al mese, dal lunedì al venerdì** dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - armi portatili individuali e di reparto cal. 5.56 e cal. 7.62, utilizzando munizionamento a corta gittata;
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: N.N..
6. Limitazioni particolari: **non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere**.

1. ^
2. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- **in materia di danni:**
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - **in materia d'incendi:** prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **LIMONE PIEMONTE (CN)**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addi _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

**Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE**

REGIONE PIEMONTE

**Il Presidente
On. Roberto COTA**

Cartografia (omissis)


Allegato m.2



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
VAL THURAS RHUILLES***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"VAL THURAS RHUILLES"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"VAL THURAS RHUILLES"** sito nel Comune di **CESANA TORINESE (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"VAL THURAS RHUILLES"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "VAL THURAS RHUILLES", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **CESANA TORINESE (TO)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **90 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **10 giorni feriali al mese dal lunedì al venerdì**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non potrà essere utilizzato.
3. Per particolari esigenze della Brigata Alpina "Taurinense" connesse con l'impiego dell'Unità fuori area, visto il particolare ambiente montano, nei **mesi di dicembre e gennaio**, sarà possibile utilizzare il poligono per n. **20 giorni feriali** al mese, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - armi individuali e di reparto cal. 5,56 Nato, utilizzando munizionamento ordinario e a corta gittata;
 - pistole Beretta cal. 9, utilizzando munizionamento ordinario;

5. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
6. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondate alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
7. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente,

anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazione Comunale di **CESANA TORINESE (TO)**; all'A.S.L. ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

**Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE**

REGIONE PIEMONTE

**Il Presidente
On. Roberto COTA**

Cartografia (omissis)


Allegato n. 3



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
MONTE CASTELLO DI QUARZINA***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"MONTE CASTELLO DI QUARZINA"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"MONTE CASTELLO DI QUARZINA"** sito nel Comune di **ORMEA (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"MONTE CASTELLO DI QUARZINA"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di **"MONTE CASTELLO DI QUARZINA"**, evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. a scala 1:25.000, allegate quali parte integranti del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **ORMEA (CN)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **90 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **9 giorni feriali al mese, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 22.00**, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal **1 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.**

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: ORMEA – AIMONI – COLLE della COSTA.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate.**
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia.**
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - pistole Beretta mod. 92 FS/SB cal. 9, utilizzanti munizionamento cal. 9 PARABELLUM;
 - armi individuali e di reparto cal. 5.56 e cal. 7.62, utilizzanti munizionamento ordinario e a corta gittata;
 - arma di reparto cal. 12.7, utilizzante munizionamento a corta gittata;
 - bombe a mano OD/82 e SRCM;
 - mortai da 120 mm. .

5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 500 gr..
6. Limitazioni particolari: **non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.**
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - **in materia di danni:**
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - il Comando gestore si impegnerà al mantenimento ed al ripristino della viabilità comunale che adduce al poligono eventualmente danneggiata dagli automezzi durante le manovre connesse all'uso dell'area;
 - **in materia d'incendi:** prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
9. L'Ente gestore dovrà concordare con il Comune di ORMEA le aree di accampamento delle unità.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni, eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative, gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **ORMEA (CN)**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)



Allegato m. 4



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
COL MAURIN***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"COL MAURIN"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "**COL MAURIN**" sito nel Comune di **ACCEGLIO (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "**COL MAURIN**".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**COL MAURIN**", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegate quali parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.
3. Il poligono è di tipo occasionale aperto; la proprietà è privata e la disponibilità è periodica e/o saltuaria; l'organizzazione è attuata di volta in volta; l'accesso è interdetto soltanto in caso di esercitazioni. L'Amministrazione militare non costruirà, né permetterà la permanenza di strutture fisse all'interno dell'area.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **ACCEGLIO (CN)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **6 giorni feriali al mese, dal lunedì al venerdì** dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 30 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono: da fondo valle, come indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **motorizzate**.
3. Livello massimo dell'unità: **gruppo di artiglieria e compagnia mortaio**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - granate da 105 mm. e bombe da mortaio da 120 mm. ;
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato;
 - pistole Beretta mod. 34, mod. 85/BB, mod. 92/FS e mod. 12/S, utilizzando munizionamento ordinario.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: 500 gr. .
6. Limitazioni particolari: non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata.

8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
9. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **ACCEGLIO (CN)**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)


Allegato n. 5



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
GAD***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"GAD"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "**GAD**" sito nel Comune di **OULX (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "**GAD**".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "GAD", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1:25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale e a quella Comunale di **OULX (TO)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.
3. Al Comune di OULX è riservato il diritto di consentire, nei periodi non utilizzati dai Reparti militari, l'impiego del poligono per scopi civili (esercitazioni di tiro per esigenze agonistiche o venatorie). Tali utilizzazioni saranno comunicate alla locale stazione dei Carabinieri per gli aspetti legati alla sicurezza.

4. Fatta salva la priorità dell'utilizzo da parte dei Reparti/Enti militari, l'eventuale impiego dell'area per esigenze connesse ad attività agonistiche e venatorie sarà effettuato con totale assunzione della responsabilità da parte degli utilizzatori e con le previste autorizzazioni di legge.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **9 giorni feriali al mese dal lunedì al venerdì**, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma. E' escluso il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, durante il quale il poligono non sarà utilizzato.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdotta):
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato, entrambi utilizzanti munizionamento a corta gittata;
 - pistole Beretta mod. 34 cal. 9 corto, utilizzanti munizionamento ordinario;

5. Limitazioni particolari: **non è consentito l'impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.**
6. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
- 7 Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi, entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando e distaccamento dei VV.FF. competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alla Amministrazione Comunale di **OULX (TO)**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)



Allegato n. 6



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CANDELO MASSAZZA***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"CANDELO MASSAZZA"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"CANDELO MASSAZZA"** sito nei Comuni di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA** e **VILLANOVA BIELLESE**;

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"CANDELO MASSAZZA"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**CANDELO MASSAZZA**", evidenziata nelle carte topografiche I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegate quali parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando di Artiglieria in BRACCIANO (Roma)** che si avvale del dipendente 52° Reggimento Artiglieria "Torino" in VERCELLI. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA, e VILLANOVA BIELLESE.**
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.**

L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **155 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno escluso festivi, per 3 giorni a settimana dal martedì al giovedì**, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma, con i seguenti orari:
 - addestramento a fuoco:
 - **diurno**: dalle ore **08.00** alle ore **18.00**
 - **prolungamento notturno**: dalle ore **18.00** alle ore **22.00**, il giovedì;
 - addestramento in bianco: **senza limitazioni di orario dal lunedì al sabato**.

Art. 4

(Modalità di utilizzazione del poligono)

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata. In particolare:
 - per i mezzi corazzati: in corrispondenza del bivio di q. 217 della S.S. 230 per **BIELLA** (Cascina **BRAVETTA**);
 - per i mezzi ruotati:
 - S.R. 232 - bivio ovest strada comunale per **MOTTALCIATA**, Via Martiri - Via Marconi - **CANTON CAMPASSO** - **MONPOLINO** di **SOTTO** ponte Baley sul rio **DZEIA** - **BARAGGIA** della **NOVELLINA**;
 - S.S. 230 - bivio per **VILLANOVA** - **BARAGGIA** della **NOVELLINA**;
 - S.R. 232 - bivio ovest strada comunale per **MOTTALCIATA** - Via Martiri - Via Marconi - **CANTON CAMPASSO** - **MONPOLINO** di **SOTTO** - C.na **PELATO**;
 - rotabile abitato di **BENNA** - ponte sul rio **OTTINA** di q. 254 - **BARAGGIA** di **BENNA**;
 - S.P. 307 **CANDELO** - **MOTTALCIATA** - sbarra ingresso osservatorio nord.

2. Tipo di unità addestrate: **appiedate, meccanizzate e corazzate.**
3. Livello massimo dell'unità:
 - gruppo tattico, per le esercitazioni in bianco;
 - plotone, per le esercitazioni a fuoco.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - cannone da 105/51 con munizionamento TP-T;
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato entrambi utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - pistole Beretta cal. 9 utilizzando munizionamento ordinario;
 - bombe a mano.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **2 Kg.**
6. Limitazioni balistiche:
 - impiego di munizionamento a rimbalzo limitato per i carri;
 - divieto assoluto di effettuare il tiro incrociato;
 - azione di fuoco per il singolo carro.
7. Limitazione per gli automezzi:
 - è vietato il transito di mezzi cingolati sulla S.P. 307 CANDELO – MOTTALCIATA e consentito, tanto ai mezzi cingolati che ruotati, unicamente, l'attraversamento trasversale in corrispondenza dei cinque passaggi organizzati e recanti apposita segnaletica;
 - sono interdette alla circolazione dei mezzi corazzati e/o ruotati pesanti militari, soprattutto se in colonna, le seguenti strade comunali all'interno dell'abitato di MOTTALCIATA:
 - Via Castelletto e Via Alciati (S.C. n. 5 e n. 3) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Martiri (S.C. n. 1) dall'incrocio Est con la S.R. 232 a Via Marconi (S.C. n. 29);
 - Via Alciati e Via Mazzini (S.C. n. 3 e n. 8) dall'incrocio con la S.R. 232 all'incrocio con la Via Martiri (S.C. n. 1);
 - Via Garibaldi (S.C. n. 22) dall'incrocio con Via Degli Alciati all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Marconi (S.C. n. 29) dall'incrocio Sud con Via Martiri all'incrocio con Via Mompolino (S.C. n. 26);
 - Via Moricco (S.C. n. 7) dall'incrocio con la S.R. 232 a Piazza Roma;

- l'Amministrazione militare si impegna a posizionare apposita segnaletica militare sulle strade Comunali e Provinciali di transito degli automezzi militari;
 - in tutte le strade dei territori Comunali il limite massimo consentito è fissato a 30 Km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e sorveglianza;
 - tutte le strade utilizzate per il passaggio dei mezzi ruotati e/o cingolati devono essere:
 - lasciate sgombrare da fango e/o detriti;
 - mantenute in perfette condizioni e ripristinate tempestivamente nel caso che vengano arrecati danneggiamenti, così come i fossi di scarico e scolo.
8. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondate alberi;
 - in materia d'incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
9. Approvvigionamento idrico: si provvederà, in merito, a:
- utilizzare prevalentemente i pozzi esistenti presso le infrastrutture di Cascina Pelato;
 - concordare preventivamente l'eventuale fornitura idrica da parte dei Comuni.
10. Rispetto dell'ambiente: è vietata la dispersione nell'ambiente di rifiuti liquidi e/o solidi, in particolare quelli solidi, assimilati agli urbani, dovranno essere portati presso gli appositi cassonetti. La bonifica del munizionamento impiegato e la pulizia dell'area utilizzata deve essere particolarmente curata.
11. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri

raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. A tal fine è stato costruito un distaccamento fisso, dislocato presso Cascina PELATO, retto da un Sottufficiale con il compito di controllare che gli utenti del poligono osservino scrupolosamente le norme contenute nel regolamento del poligono.
3. E' stato altresì nominato un Ufficiale del Comando del 52° rgt. a. "Torino" in VERCELLI, affinché svolga compiti di alta vigilanza sull'operato del predetto distaccamento e mantenga i contatti con l'Amministrazione Militare e le Amministrazioni comunali locali.
4. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Artiglieria in Bracciano (Roma)**.

Art. 7

Contributi ai Comuni

Ai Comuni, il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. n. 321, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è dovuto un contributo annuo come previsto dagli artt. n. 329 e n. 330 dello stesso d.lgs..

Art. 8

Norme aggiuntive

Su richiesta dell' Ente Riserva della BARAGGIA e prendendo atto della L. R. n. 3 del 1992, il Cdo RMN e l' Ente Riserva delle BARAGGE concordano quanto segue:

- il territorio a Nord della S.P. MOTTALCIATA – CANDELO non sarà utilizzata per esercitazioni a fuoco con unità meccanizzate, corazzate ed aeree; potrà essere utilizzata per il parcheggio di tali unità, per l'attendamento del personale militare e per saltuarie esercitazioni in bianco;
- tale area potrà essere accessibile al pubblico nelle giornate festive e del sabato salvo divieto, a suo insindacabile giudizio, dell' Autorità Militare per esigenze Istituzionali. L'eventuale divieto sarà comunicato all' Ente Parco;
- gli accessi per il pubblico saranno due, dotati di idoneo parcheggio. Da tali parcheggi l'accesso all'area demaniale potrà essere solo pedonale;
- viene confermato lo sbarramento di tutti i tratturi lungo la S.P. 307 MOTTALCIATA – CANDELO, al fine di impedire l'accesso all'area demaniale. L'Amministrazione Militare, inoltre, si impegna a:
 - controllare gli sbarramenti già realizzati con materiali di circostanza (concertine) con altri di tipo semipermanente costituiti da cilindri removibili, posati in appositi alloggiamenti nel terreno e muniti di occhiello con lucchetto;
 - istituire il controllo periodico di tali sbarramenti e l'installazione di tabellonistica di divieto in corrispondenza di essi;
- l'Ente Riserva provvede ad installare idonea cartellonistica di informazione e divulgazione all'interno del territorio in zone individuate di comune accordo;
- l'Ente gestore del poligono si impegna a pulire (non diserbare), con cadenza annuale, i fossi laterali delle strade di accesso al poligono;
- le Autorità militari e l'Ente Riserva si impegnano a concordare forme di collaborazione per fini di sorveglianza nell'area. In particolare è autorizzato l'accesso del guardiaparco nell'area suindicata nelle giornate di libero accesso del pubblico. Negli altri giorni l'accesso dei guardiaparco sarà autorizzato di volta in volta dall'Ente Militare responsabile dell'area.

Art. 9

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di **COSSATO, CANDELO, MASSAZZA, BENNA, MOTTALCIATA e VILLANOVA BIELLESE**, all'A.S.L. ed al Corpo Forestale dello Stato ed all'Ente di gestione della Riserva Naturale delle Baragge, della Riserva Naturale Speciale della Bessa e dell'Area Attrezzata Bric di Zumaglia e Mont Preve competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

**Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE**

**Il Presidente
On. Roberto COTA**

Cartografia (omissis)



Allegato m.f



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
TAVERNETTE***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"TAVERNETTE"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "TAVERNETTE" sito nei Comuni di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "TAVERNETTE".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "TAVERNETTE", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense"** di **TORINO** che si avvale del dipendente Reggimento "Nizza Cavalleria" (1°) di **PINEROLO (TO)**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quelle Comunali di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori delle aree addestrative sono i **Reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **230 giornate annue**, fatti salvi i casi previsti dall'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decretazione d'urgenza).
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì** dalle ore 08.00 alle ore 22.00 escluso festivi, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta):
 - armi individuali e di reparto cal. 7,62 Nato e cal. 5,56 Nato, entrambi utilizzando munizionamento a corta gittata;
 - pistole Beretta mod. 34 e mod. 85/BB, cal. 9 corto, utilizzando munizionamento ordinario;
 - pistole Beretta mod. 92/FS, mod. 12/S, cal. 9 parabellum, utilizzando munizionamento cal. 9 mm LUGER parabellum a corta gittata (palla SJPRN 82 POL);

- fucile a pompa mod SPAS 15 MIL con munizionamento “4 BUCK 7/10” – “00 BUCK 11/0” – “DEMOLITION” – “FULL BORE SLUG”;
 - fucile Benelli mod. M3T cal. 12 con munizionamento “a pallini di gr. 32” – “a pallettoni di gr. 33” – “SLUG con palla Forster da 28 gr.”.
5. Quantitativo massimo dell’esplosivo impiegabile: N.N. .
6. Limitazioni particolari: non è consentito l’impiego di munizionamento tracciante, incendiario e illuminante né l’impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall’utilizzo dell’area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- in materia di danni:
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all’ Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - in materia d’incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d’uso del poligono. Il nucleo antincendio permane in poligono fino a due ore dopo il termine dell’attività a fuoco.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all’Ente gestore l’inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell’area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell’area addestrativa, previi accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, l’Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l’area dell’esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV. FF. competenti per territorio.

La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare alle Amministrazioni Comunali di **CUMIANA (TO)** e **CANTALUPA (TO)**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)


Allegato n. 8



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CASERMA GEN. DALLA CHIESA***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"CASERMA GEN. DALLA CHIESA"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato **"CASERMA GEN. DALLA CHIESA"** sito nel Comune di **FOSSANO (CN)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato **"CASERMA GEN. DALLA CHIESA"**.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa, sita all'interno della Caserma "Gen. DALLA CHIESA" denominata poligono di tiro "**CASERMA GEN. DALLA CHIESA**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1:25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare fruitore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Scuola Allievi Carabinieri in FOSSANO (CN)**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **FOSSANO (CN)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che l'Ente militare fruitore dell'area addestrativa è la **Scuola Allievi Carabinieri in FOSSANO (CN)**. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **60 giornate annue**.
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì escluso festivi**, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto trattasi di un'area interna all'infrastruttura militare, sede del Comando Scuola Carabinieri, delimitata da un muro perimetrale.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: quello previsto per accedere in Caserma e comunque indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **bombe a mano**.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **100 gr.** .
6. Limitazioni particolari: **non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere**.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento,
 - in materia di danni :
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;

- in materia di incendi: prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
 9. Conseguentemente all'impiego delle sostanze esplosive sopra citate, verranno previste adeguate modalità di bonifica dell'area.
 10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 322 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Quello previsto per la Caserma della Scuola Allievi Carabinieri "Gen. Dalla Chiesa".

Art. 6

Reclami e danni

In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Scuola Allievi Carabinieri di TORINO ed al Comando VV.FF. competente per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **FOSSANO**, all'A.S.L. ed al Corpo Forestale dello Stato competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

**Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE**

**Il Presidente
On. Roberto COTA**

Cartografia (omissis)



Allegato m. 9



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
SALMOUR***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"SALMOUR"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "SALMOUR" sito nel Comune di FOSSANO (CN).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "SALMOUR".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "SALMOUR", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **FOSSANO (CN)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell' area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **70 giornate annue**.
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutte le settimane dell'anno, dal lunedì al venerdì escluso festivi**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione. Inoltre il poligono è delimitato da una doppia recinzione perimetrale.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **bombe a mano**.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **200 gr.** .
6. Limitazioni particolari: **Non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere**.

7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
- **in materia di danni:**
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - **in materia d'incendi:** prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.
9. Conseguentemente all'impiego delle sostanze esplosive sopra citate, verranno previste adeguate modalità di bonifica dell'area.
10. Essendo tale area soggetta ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 26. 10. 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, all'art. 11 comma 3 prescrive che la prevenzione ed il contenimento acustico debbano essere definiti mediante specifici accordi dai Comitati Misti Paritetici di cui all'art. 3 della legge 24. 12. 1976 n. 898 e successive modificazioni.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'attività addestrativa inerenti l'impiego delle bombe a mano dovrà avvenire separatamente con le modalità specifiche previste dalla legge.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO**, competente per territorio.

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **FOSSANO**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

**Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE**

**Il Presidente
On. Roberto COTA**

Cartografia (omissis)


Allegato m. 10



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
CASCINA GALDINA***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
"CASCINA GALDINA"

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall' On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato "CASCINA GALDINA" sito nel Comune di CAMERINO (NO).

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato "CASCINA GALDINA".

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**CASCINA GALDINA**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1 : 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata ARIETE in PORDENONE**. Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale e a quella Comunale di **CAMERI (NO)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **130 giornate annue**.
2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutto l'anno, dal lunedì al venerdì escluso festivi**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, fermo restando il limite massimo fissato al primo comma.
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione..

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate**.
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia**.
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **bombe a mano**.
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **200 gr.**
6. Limitazioni particolari: **Non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere**.
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:

- **in materia di danni:**
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all' Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - **in materia d'incendi:** prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche a mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Corazzata "ARIETE" di PORDENONE.**

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.
3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **CAMERI**, all'**A.S.L.** ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)



Allegato m. 11



Repubblica Italiana

COMANDO REGIONE MILITARE
NORD

REGIONE PIEMONTE



***DISCIPLINARE D'USO
DELL'AREA ADDESTRATIVA
DENOMINATA POLIGONO DI
BAUDENASCA***

**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
(Codice Ordinamento Militare)**

DISCIPLINARE D'USO DEL POLIGONO DI
“BAUDENASCA”

Il Comando Regione Militare Nord e la Regione Piemonte, rispettivamente rappresentati dal Gen. B. Pio VALENTE, Comandante in s.v. del Comando Regione Militare Nord e dall'On. Roberto COTA, Presidente della Regione Piemonte, giusta la delibera della Giunta regionale n. _____ in data _____;

Visto: art. 322, comma 6. e 7. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare ed alla Regione la stipula di disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti così come regolamentato dall'art. 429, comma 1. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);

Preso atto: delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate, nel poligono denominato “**BAUDENASCA**” sito nel Comune di **PINEROLO (TO)**.

Tutto ciò premesso i sottoscritti stipulano il presente disciplinare d'uso del poligono denominato “**BAUDENASCA**”.

Art. 1

Sfera di applicazione e durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare d'uso si applica nell'area addestrativa denominata poligono di tiro di "**BAUDENASCA**", evidenziata nella carta topografica I.G.M. a scala 1: 25.000, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. Il presente disciplinare ha durata di 5 anni a decorrere dal giorno successivo della sua sottoscrizione; alla sua scadenza non è soggetto a proroga tacita.

Art. 2

Enti militari gestori e fruitori dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord dà atto che l'Ente militare gestore del poligono agli effetti del controllo e dell'applicazione delle presenti norme è il **Comando Brigata Alpina "Taurinense" di TORINO** che si avvale del dipendente Reggimento "Nizza Cavalleria" (1°) di PINEROLO (TO). Eventuali varianti dell'Ente gestore saranno notificate a cura del Comando Regione Militare Nord all'Amministrazione Regionale ed a quella Comunale di **PINEROLO (TO)**.
2. Il Comando Regione Militare Nord dà altresì atto che gli Enti militari fruitori dell'area addestrativa sono i reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'individuazione dei soggetti fruitori non preclude, peraltro, la possibilità per l'Autorità militare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, di fare utilizzare l'area addestrativa anche da altre Unità nazionali o estere, purché autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia. Dell'utilizzazione in parola deve essere data notizia al Comitato Misto Paritetico di cui l'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fermi restando i limiti temporali di utilizzazione previsti dall'art. 3 di questo disciplinare.

Art. 3

Limiti temporali per l'utilizzazione dell'area addestrativa

1. Il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa ad utilizzarla per le giornate trascritte nel programma semestrale e concordate in sede di riunione del Comitato Misto Paritetico, tuttavia, detto programma ha valore indicativo, in quanto il numero delle giornate decretate potrebbe essere minore o maggiore di quelle programmate. In ogni caso sarà rispettato il limite sancito in questo stesso articolo e comunque per non più di **130 giornate annue**.

2. Periodi ed orari di utilizzazione: **tutte le settimane dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 escluso festivi.**
3. Per l'utilizzazione dell'area addestrativa non occorre emettere alcun decreto di sgombero, in quanto la distanza relativa al limite di sicurezza è poco più di 400 mt. e piantonata a vista dalle previste vedette per l'intero arco temporale dell'esercitazione.

Art. 4

Modalità di utilizzazione del poligono

1. Itinerario di accesso: il Comando Regione Militare Nord impegna gli Enti fruitori dell'area addestrativa, alla scrupolosa osservanza dell'itinerario d'accesso al poligono, indicato sulla carta topografica allegata.
2. Tipo di unità addestrate: **appiedate.**
3. Livello massimo dell'unità: **compagnia.**
4. Livello massimo armamento impiegabile e relativo munizionamento (riferito all'ampiezza dell'area interdetta): **bombe a mano tipo: SRCM mod. 35 attiva e ad effetto ridotto, OD/82 da esercitazione e NICO 93.**
5. Quantitativo massimo dell'esplosivo impiegabile: **200 gr..**
6. Limitazioni particolari: **non è consentito l'impiego di candelotti ed artifici di alcun genere.**
7. Ai possibili inconvenienti derivanti dall'utilizzo dell'area addestrativa è posto rimedio con le seguenti norme di comportamento:
 - **in materia di danni:**
 - utilizzando esclusivamente come obiettivi le aree indicate nella cartografia di cui all'Art. 1;
 - è fatto divieto di abbattere o sfrondare alberi;
 - **in materia d'incendi:** prendendo contatti preventivi con gli organi competenti del Corpo Forestale dello Stato e dei VV.FF. organizzando un servizio antincendio il loco, con mezzi idonei al movimento fuori strada, dettagliato nel Regolamento d'uso del poligono.
8. Il Comando Regione Militare Nord si impegna a divulgare le presenti norme disponendo all'Ente gestore l'inserimento delle stesse nel Regolamento del poligono ed al quale tutto il personale utilizzatore dell'area addestrativa deve attenersi.

Art. 5

Pagamento oneri della tassa rifiuti solidi urbani

Il Comando Regione Militare Nord, si impegna, tramite il Comando gestore del poligono, al trasporto dei rifiuti solidi urbani presso i cassonetti posti nei centri raccolta urbani ed al pagamento dei relativi oneri per le giornate di effettivo utilizzo dell'area addestrativa, previi accordi con l'Amministrazione interessata. Inoltre, l'Ente utilizzatore del poligono dovrà al termine di ogni esercitazione pulire accuratamente l'area dell'esercitazione.

Art. 6

Reclami e danni

1. In caso di trasgressione alle norme poste dal presente disciplinare, ovvero di inconvenienti nella loro applicazione, le parti si incontreranno sollecitamente, anche per mezzo di funzionari all'uopo delegati, per verificare gli inconvenienti lamentati e predisporre, di comune accordo, tutte le possibili misure per la corretta applicazione del disciplinare stesso.
2. Per la liquidazione dei danni eventualmente arrecati nel corso delle attività addestrative gli interessati agli indennizzi dovranno esclusivamente rivolgersi entro 15 giorni (escluso festivi) dalla data di svolgimento dell'attività addestrativa alla **Commissione Accertamento e Liquidazione Danni del Comando Brigata Alpina "Taurinense" in TORINO.**

Art. 7

Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore comunicazione

1. Il presente disciplinare è redatto in duplice copia originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte delle parti.
2. In Comando Regione Militare Nord invierà copia del disciplinare all'Ente gestore dell'area addestrativa nonché al Comando Provinciale dei Carabinieri, al

Commissariato della Polizia dello Stato ed al Comando dei VV.FF. competenti per territorio.

3. La Regione Piemonte invierà copia del medesimo disciplinare all'Amministrazione Comunale di **PINEROLO**, all'A.S.L. ed al **Corpo Forestale dello Stato** competenti per territorio.

Redatto e sottoscritto in TORINO addì _____.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

REGIONE PIEMONTE

Il Comandante in s.v.
Gen. B. Pio VALENTE

Il Presidente
On. Roberto COTA

Cartografia (omissis)